

Polizza Infortuni e Malattia per la persona

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione Prodotto: “Convenzione infortuni per i FAMILIARI DEGLI ODONTOIATRI SOCI ANDI”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i familiari degli odontoiatri soci dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. L'assicurazione è prestata per gli infortuni avvenuti durante l'attività professionale e/o ogni altra attività non professionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Infortuni:**
 - ✓ Morte per infortunio: prevede l'indennizzo, in caso di decesso per infortunio, della somma assicurata ai Beneficiari o eredi.
 - ✓ Invalidità permanente per infortunio: prevede un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Infortuni**
 - ✗ Gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
 - ✗ Gli infortuni causati da intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, le sindromi psico organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! **Infortuni:**
 - ! Morte per infortunio: L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.
 - ! Invalidità permanente per infortunio: In caso di invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata al netto di eventuali franchigie operanti in polizza. In caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, al netto di eventuali franchigie operanti in polizza.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate in ulteriori documenti



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ Il contratto ha validità per fatti verificatisi in tutti i paesi del mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono essere causa di annullamento dello stesso e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto;
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto;
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni mutamento della tua attività professionale. In caso di mancata comunicazione, se si dovesse verificare un infortunio durante lo svolgimento della diversa attività, l'indennizzo ti sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio oppure in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio.



Quando e come devo pagare?

- I pagamenti da parte dell'Assicurato a Oris Broker Srl devono avvenire a mezzo bonifico bancario.
- Il pagamento del premio alla Società può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
 - Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
 - Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto viene indicata in polizza;
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

- Fino al 60° giorno da ogni denuncia di sinistro, la Contraente ha la facoltà di disdettare l'intera polizza con un preavviso di 120 giorni.
- Con lettera raccomandata a.r. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza..